

LA CUSTODIA DEL CREATO ATTRAVERSO LA GIUSTIZIA AMBIENTALE

The Care of Creation through Environmental Justice

Matteo Bicchiri¹

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy
E-mail: matteo.bicchiri@unicatt.it

DOI: <https://doi.org//10.62140/MB1362025>

Received em / Received: November 10, 2025

Aprovado em / Accepted: December 11, 2025

RIASSUNTO: Il rapporto tra uomo e natura viene esplorato attraverso le principali tradizioni religiose e filosofiche, evidenziando le influenze storiche e giuridiche che ne hanno determinato l'evoluzione. La contrapposizione tra visioni antropocentriche ed ecocentriche e il loro impatto sui modelli di sviluppo e di gestione delle risorse naturali assume un ruolo chiave nella riflessione sulla sostenibilità ambientale. 2. L'enciclica Laudato Si' offre una visione olistica dell'ambiente e della giustizia sociale, sottolineando la necessità di una conversione ecologica come risposta alla crisi ambientale globale. Il documento pontificio propone un approccio integrato che lega la cura del Creato alla tutela della dignità umana e al benessere delle generazioni future. 3. La tutela dell'ambiente nelle costituzioni di diversi Paesi viene messa a confronto, con particolare attenzione alla recente riforma della Costituzione italiana e alle sue implicazioni per il diritto ambientale. L'inserimento della protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali solleva questioni di bilanciamento con altri diritti, tra cui l'iniziativa economica e la tutela della salute. 4. I cambiamenti climatici colpiscono in misura maggiore le fasce più vulnerabili della popolazione, accentuando le disuguaglianze sociali e ponendo nuove sfide per la giustizia ambientale. Le iniziative globali mirano a rafforzare la tutela delle comunità più esposte attraverso strumenti normativi e finanziari, come il Loss and Damage Fund. 5. Il climate change litigation si è sviluppato a livello internazionale attraverso casi giuridici sempre più rilevanti, affrontando le sfide legali legate al riconoscimento dei diritti ambientali. L'azione legale si configura come un mezzo per colmare le lacune normative e spingere governi e aziende ad assumere maggiori responsabilità ambientali. 6. L'interazione tra etica, diritto e attivismo si rivela fondamentale per garantire una protezione efficace dell'ambiente. Le istituzioni internazionali e il contenzioso climatico svolgono un ruolo chiave nel promuovere modelli di sviluppo sostenibili, orientati alla tutela della biodiversità e alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Parole chiave: Teologia Ambientale; Conversione Ecologica; Costituzionalismo Ecologico; Climate Change Litigation.

¹ Dottorando di Ricerca in Diritto Privato Comparato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. The present article is authorized to be republished by the editor, considering that it has already been previously published in editions of Iberojur Science Press.

ABSTRACT: The relationship between humankind and nature is explored through the main religious and philosophical traditions, highlighting the historical and legal influences that have shaped its evolution. The contrast between anthropocentric and ecocentric perspectives and their impact on models of development and natural resource management plays a key role in reflections on environmental sustainability. 2. The encyclical *Laudato Si'* offers a holistic vision of the environment and social justice, emphasizing the need for an ecological conversion as a response to the global environmental crisis. The pontifical document proposes an integrated approach that links the care of Creation to the protection of human dignity and the well-being of future generations. 3. Environmental protection in the constitutions of various countries is compared, with particular attention to the recent reform of the Italian Constitution and its implications for environmental law. The inclusion of environmental protection among fundamental principles raises issues of balancing with other rights, including economic initiative and the protection of health. 4. Climate change disproportionately affects the most vulnerable segments of the population, exacerbating social inequalities and posing new challenges for environmental justice. Global initiatives aim to strengthen the protection of the most exposed communities through regulatory and financial instruments, such as the Loss and Damage Fund. 5. Climate change litigation has developed at the international level through increasingly significant legal cases, addressing the legal challenges related to the recognition of environmental rights. Legal action emerges as a means to bridge regulatory gaps and to encourage governments and corporations to assume greater environmental responsibility. 6. The interaction between ethics, law, and activism proves to be fundamental in ensuring effective environmental protection. International institutions and climate litigation play a key role in promoting sustainable development models oriented toward biodiversity protection and the reduction of polluting emissions.

Keywords: Environmental Theology; Ecological Conversion; Ecological Constitutionalism; Climate Change Litigation.

1. ANTROPOCENTRISMO ED ECOCENTRISMO NELLE DIVERSE CULTURE RELIGIOSE E FILOSOFICHE

«Chi conosce una sola religione non conosce nessuna religione».²

La parola ambiente deriva dal latino *ambiens* e indica l'andare attorno, ossia ciò che circonda l'uomo.

Secondo l'enciclopedia Treccani, l'ambiente:

«è tutto ciò che ci circonda e con cui interagisce un organismo. Il concetto di ambiente è quindi relativo e comprende tutte le variabili o descrittori biotici (componente vivente come piante, animali, microrganismi ecc..) e abiotici (componente non vivente come clima, natura del suolo ecc..) in cui un organismo vive e interagisce nel corso della sua esistenza»³.

² J. NEUSNER, T. SONN, *Comparare le religioni attraverso il diritto: islam e ebraismo*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, vol. 1, 2001, p. 199.

³ M.A. MAZZOLA, *I nuovi danni*, CEDAM, Padova, 2008, p. 175.

In tale direzione si è mossa anche la Corte Costituzionale italiana con le sentenze n. 210 e n. 641 del 1987, riconoscendo l'ambiente come un bene immateriale e unitario sebbene formato da varie componenti⁴. Ciononostante, il concetto di ambiente non è univoco e subisce l'influenza di diversi fattori come la cultura, la lingua, la religione e il diritto a cui una determinata popolazione appartiene⁵. È, pertanto, possibile distinguerne due concezioni antitetiche: il biocentrismo e l'antropocentrismo⁶. In base alla prima, si attribuisce valore intrinseco ed equivalente a tutte le componenti naturali, tra le quali, il genere umano non è collocato in una posizione prioritaria rispetto alle altre. L'antropocentrismo, invece, propone una lettura di tali relazioni maggiormente orientata alla soddisfazione di interessi pertinenti al genere umano: «L'uomo viene posto come *prius* rispetto alla natura, come essere superiore, dotato di ragione e chiamato a dominare e appropriarsi della natura che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei bisogni, come risorsa di produzione, di consumo e di riproduzione delle specie umana. Lo stesso rapporto tra uomo e natura viene considerato un rapporto tra soggetto e oggetto, definito artificialmente dall'uomo stesso»⁷. Tuttavia, queste concezioni differenti dei rapporti tra uomo e ambiente devono considerarsi dinamiche: possono evolvere e variare a seconda del contesto di riferimento. Per tale ragione, la comparazione tra le diverse culture religiose e giuridiche può essere vista come un approccio investigativo che, pur riconoscendo e rispettando le strutture di conoscenza esistenti, le tradizioni consolidate e l'importanza dei paradigmi stabiliti, ha anche il coraggio di sfidarli⁸. Ad esempio, alcuni autori hanno attribuito una visione antropocentrica all'interpretazione giudaico-cristiana della natura⁹: «Dio li benedisse e disse loro: “siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra”» (Genesi 1, 26-28)¹⁰. Tuttavia, la dottrina sociale della Chiesa si caratterizza piuttosto per una rilettura in chiave eco-centrica¹¹. Note a tutti sono, ad

⁴ M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 73 ss.

⁵ «È possibile indicare l'elemento che induce a collocare i diritti delle religioni nel campo delle concezioni giusnaturalistiche del diritto: anche per essi il diritto rispecchia una legge che precede l'uomo e a cui l'uomo deve attenersi». S. FERRARI, *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 40.

⁶ Il termine “antropocentrismo” deriva dal termine “antropocene”, con il quale è frequente indicare il periodo geologico attuale nel quale l'uomo influenza l'evoluzione del Pianeta Terra e degli esseri viventi che lo popolano. P.J. CRUTZEN, *A pioneer on atmospheric chemistry and climate change in the Anthropocene*, Springer, Berlino, 2016, p. 67. Alcuni autori sostengono che sia più corretto sostituire il termine antropocene con quello di “*capitalocene*”, denominazione critica al sistema economico capitalistico che avrebbe prodotto conseguenze negative sull'ambiente. J.W. MOORE, *Anthropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre Corte, Verona, 2017, pp. 10 ss.

⁷ J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente: profili tedeschi ed italiani*, in *Politica del diritto*, 1989, p. 675.

⁸ R. GHOSH, J.H. MILLER, *Thinking literature across Continents*, Duke U.P., Durham, 2016, p. 4.

⁹ L. WHITE JR., *The historical roots of our ecologic crisis*, in *Science*, vol. 155, 1967, pp. 1203-1207.

¹⁰ J. ELDER, *Spirit and Nature: why environment is a religious issue*, Beacon Press, Boston, 1992, p. 129.

¹¹ E. RUOZZI, *La Lettera Enciclica Laudato Si': dal diritto dell'individuo ad un ambiente sano al dovere di protezione del bene comune*, in *OIDU*, 2016, pp. 1-6. Ludovico Necchi nei suoi pensieri religiosi affermava: «Questo immenso universo non domanda che di essere

esempio, le parole di San Francesco d'Assisi nel Canto delle Creature: «Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba», che non vanno interpretate come un testo letterario, ma come una testimonianza di fede¹². Ciononostante, la nozione di natura nel diritto naturale ha subito un'evoluzione storica che ha influenzato profondamente la concezione dell'uomo e della società. Nella cultura greca, la natura era vista come un ordine immutabile, indagabile ma non funzionalmente asservito all'uomo. Platone e Aristotele identificavano nel *physei dikaios* la tensione tra l'ordine dell'anima e quello naturale e sociale, con la natura umana come ponte tra mondo fisico e divino, e l'azione politica come contesto per derivare il contenuto del diritto naturale, trasformando la fisica in metafisica¹³. Con il Cristianesimo, la natura assume una dimensione teologica, come attestato da Paolo attraverso il *testimonium animae*, mentre Tommaso d'Aquino sviluppa la *lex naturalis* quale condotta conforme all'ordine creaturale e ai fini di giustizia. L'età moderna vede una progressiva separazione tra natura e grazia: Hobbes riduce la legge naturale al desiderio di autoconservazione, fondando la società su un *pactum subjectionis*, mentre Locke privilegia l'usufrutto dei beni naturali per la felicità individuale. Questa secolarizzazione frammenta il concetto di natura e dissocia la realizzazione umana dalla sfera politico-sociale¹⁴, riducendo il diritto a strumento di tutela e controllo, mentre la scienza moderna standardizza e domina la natura, alienando l'uomo dall'armonia naturale. Tale processo richiede un'evoluzione dell'umanità affinché l'uomo rimanga padrone delle sue creazioni, in linea con il mandato della Genesi di rendere la terra propizia alla crescita umana e spirituale¹⁵. Nel pensiero contemporaneo si osserva un ritorno a una visione integrata di natura che valorizza le tradizioni classica e cristiana. Autori come Voegelin, Hittinger e Capograssi evidenziano una prospettiva teleologica in cui il diritto naturale funge da ponte tra l'ordine creaturale e la realizzazione della persona¹⁶. Benedetto XVI sottolinea l'importanza di

conosciuto per cantare la gloria di Dio (...). E non si creda che sia necessario passeggiare fra gli astri per sentire tutta la grandezza e la bontà di Dio: le meraviglie svelate dalla biologia nel mondo dei viventi ci riempiono ogni di più di stupore e di ammirazione: persino fra le severe formule della fisica brilla improvvisa una luce divina». P. BONDIOLI, *Pensieri religiosi di Vico Necchi*, V ed., Vita e Pensiero, Milano, 2023, pp. 90, 91. Necchi è stato fondatore della Università Cattolica unitamente a Padre Agostino Gemelli e Armida Barelli. Per un approfondimento v. D. BARDELLI, *Storia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Temi, questioni, protagonisti. 1914-1921*, vol. VII, Vita e pensiero, Milano, 2017.

¹² E. GIULIANI, *Natura oppure Creazione? Per una lettura cristiana della questione ecologica*, in *Divus Thomas*, vol. 126, No. 3, 2023, pp. 343–355.

¹³ U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano, 2008, pp. 474 ss.

¹⁴ CEVASCO P., *Diritto di natura: la cittadinanza umano-divina*, in *Riv. Filosofia neo-scol.*, vol. 103, 2011, pp. 300 ss.

¹⁵ R. GUARDINI, *Lettere dal Lago di Como. La tecnica e l'uomo*, V ed., Morcelliana, Brescia, 2022, pp. 55-61; *ibidem*, p. 86: «Orunque tu avverti il progressivo sbriciolamento delle cose, lo smembramento delle misure, percepisci come una creazione sia inghiottita da un'altra, come un ordinamento antico sia soppiantato da uno nuovo».

¹⁶ E. VOEGELIN, *History of political ideas*, in *The collected works of E. Voegelin*, vol. 20, 1997, p. 218.; R. HITTINGER, *The first grace: rediscovering the natural law in a post-Christian world*, ISI Books, Wilmington 2003, pp. 270-293; G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, a cura di F. MERCADANTE, Bompiani, 2008.

natura e ragione come fonti del diritto, ispirandosi alla tradizione stoica e romana per affrontare le sfide moderne in un disegno etico volto a preservare l'essenza umana¹⁷.

Analizzando, invece, il contesto islamico, si evince come da un lato si conferisca rilievo alla natura alla stregua di un dono divino ricevuto per il tramite della Creazione, dall'altro sembra prevalere una visione antropocentrica:

«Although an Islamic ethic of environmental responsibility toward God's creation can be rooted in extensive quotation from the Qu'ran and other important sources, Islam, no less than Christianity, has been predominantly anthropocentric in practice, and thus, many contemporary Islamic writers tell us, require at the very least a reorientation toward its own founding text»¹⁸.

Tuttavia, anche nella cultura islamica si riscontra un'ammirazione per natura e paesaggio, visti come espressioni della volontà divina. Ad esempio, l'*Islamic Relief* – un'organizzazione umanitaria ispirata ai principi islamici - è attiva nella protezione ambientale e nella lotta al cambiamento climatico, contribuendo anche all'Agenda ONU 2030. Addirittura, alcuni autori islamici rilevano una carenza di spiritualità nell'Agenda, sostenendo che la gestione ambientale dovrebbe essere ancorata agli ideali religiosi, in particolare al principio secondo cui l'uomo è vicario di Dio sulla Terra. In questa prospettiva, la finanza etica islamica può supportare il finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile¹⁹.

Il rapporto uomo-natura è vissuto in armonia e interconnessione nella tradizione buddhista: «any suggestion of superiority (“domination”) over nature would be taken as a manifestation of precisely the kind of self-consciousness and selfishness that Buddhism's designed to eradicate»²⁰, analogamente alla concezione centro-africana, la quale è inquadrata tra le culture meno antropocentriche²¹. La relazione tra uomo e ambiente nell'induismo emerge nella decisione della Corte Suprema Indiana *Fomento Resorts & Hotels v. Miguel Martins*, nella quale i giudici ripercorrono la tradizione filosofica e religiosa del Paese, ricordando come la società indiana, da tempo immemorabile, è stata consapevole della necessità di proteggere l'ambiente e l'ecologia per «vivere in armonia con la natura». Nel pensiero dei saggi, secondo la Corte, si trova già

¹⁷ N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 37-43.

¹⁸ R.S GOTTLIEB, *A Greener Faith: religious environmentalism and our planet's future*, Oxford U.P. USA, New York, 2009, p. 29.

¹⁹ R. ALUFFI, *Comunità umane solidali e inclusive. Il punto di vista islamico sugli obiettivi 4, 10, 11 e 16 dell'Agenda Onu 2030*, in L. BATTAGLINI, I. ZUANAZZI, *Religioni e sviluppo sostenibile*, Accademia U.P., 2021, pp. 191-195.

²⁰ R.S GOTTLIEB, *ivi*, p. 35.

²¹ J. CARRUTHERS, *Africa: histories, ecologies and societies*, in *Environ. Hist. Camb.*, vol. 10, No. 4, 2004, pp. 379-406. Anche i Paesi del Nord Europa hanno da tempo, ormai, sviluppato un rapporto eco-centrico con la natura, soprattutto grazie ai contributi della c.d. *ecophilosophy* o *ecologia profonda* di Arne Naess, filosofo e ambientalista norvegese, che sostiene sin dagli anni '70 che tutti gli esseri viventi hanno un valore intrinseco e il diritto di esistere indipendentemente dalla loro utilità per gli esseri umani. N. WITOSZEK, A. BRENNAN, *Philosophical dialogues: Arne Naess and the progress of ecophilosophy*, Rowman & Littlefield, Lanham, 1999, pp. 235 ss.

un'ampia prova del rispetto che la società ha sempre avuto nei confronti di ogni forma di vita: «era un sacro dovere di ognuno proteggerli, (...) le persone veneravano gli alberi, i fiumi e il mare, che venivano trattati come appartenenti a tutte le creature viventi. I bambini venivano educati (...) sulla necessità di mantenere l'ambiente pulito e di proteggere la terra, i fiumi, il mare, le foreste, gli alberi, la fauna e ogni specie di vita»²².

2. L'ENCICLICA *LAUDATO SI'*: UN RICHIAMO ALL'ECOLOGIA INTEGRALE

Il tema del rapporto tra uomo e ambiente occupa una parte significativa della lettera enciclica *Laudato si'* del 2015 e dei documenti del Sinodo sull'Amazzonia del 2019 e 2020. Tra questi temi, si ricordano: la radice umana della crisi ecologica, con particolare riferimento all'antropocentrismo distorto e allo sfruttamento delle risorse naturali (*cultura dello scarto*); la critica al paradigma tecnico-economico; l'attenzione alle culture indigene e alla loro visione alternativa del rapporto tra uomo e ambiente; infine, la necessità di adottare un nuovo approccio di pensiero e di azione, definito come *ecologia integrale*. Quest'ultima si fonda sulla consapevolezza che la cura del Creato deve essere accompagnata dal perseguitamento della giustizia sociale e del bene comune. Sebbene tale concetto risuoni anche nelle filosofie e religioni antropologiche esaminate, non si riscontra la medesima rilevanza teologica né l'urgenza etica che gli vengono attribuite nei documenti del Magistero²³.

L'enciclica *Laudato Si'* di Papa Francesco integra e completa l'Enciclica *Caritates in Veritate* di Papa Benedetto XVI²⁴. Un tema centrale della *Laudato Si'* è l'essere umano, creato a immagine di Dio e incaricato di “coltivare e custodire” il mondo, come riportato nella Sacra Scrittura: «L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse» (*Genesi 2,15*). Tuttavia, questa espressione non rappresenta una giustificazione per un dominio incontrastato sull'ambiente, bensì un invito a prendersene cura. Nell'enciclica si evidenzia come i testi biblici attribuiscano all'essere umano il ruolo di custode responsabile: non un proprietario assoluto, ma un amministratore consapevole del Creato. Si sottolinea, inoltre, la necessità di una «conversione ecologica», collegando la crisi ambientale a una crisi spirituale più profonda²⁵.

²² F. BENATTI, *Prospettive sul contenzioso climatico*, in *Riv. dir. priv.*, 2023, p. 533.

²³ A. CASELLA, *Popolazioni indigene, tutela dell'ambiente e diversità culturale*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, 2021, pp. 1 ss.

²⁴ PAPA BENEDETTO XVI, Enciclica *Caritates in Veritate* in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

²⁵ C. LARRERE, *Quand l'éologie rencontre la religion*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 2020, pp. 189-204.

Papa Francesco supera le logiche sullo sviluppo sostenibile e le iniziative ambientali spesso deboli dei governi di ogni Paese, conferendo un significato unico e profondo al concetto di conversione. Quest'ultima non si limita a un cambiamento intellettuale o retorico, ma implica una trasformazione del modo di agire e di pensare. Non è sufficiente cambiare mentalità per acquisire una maggiore conoscenza; è necessario modificare il proprio atteggiamento e il proprio *ethos*, ispirandosi a Cristo. Questa interpretazione pratica della conversione, la stessa di san Francesco, non è separabile dalla sua predicazione e chiarisce che ciò che è in gioco non è una conoscenza superiore, ma la vita stessa²⁶.

Il *tecnodiritto* emerge come una nuova forma di potere che, affiancandosi alla *tecno-economia*, si distingue per la sua aspirazione a superare i confini territoriali tradizionali del diritto politico-giuridico. La *tecno-economia*, con la sua espansione globale, ha riempito il vuoto lasciato dalla fine delle ideologie, imponendo una dinamica in cui tecnica ed economia guidano le trasformazioni sociali. Si invoca un ruolo attivo della politica per preservare il dominio del diritto e il destino umano in un contesto dominato dalla globalizzazione tecnologica ed economica²⁷. La prospettiva della *conversione ecologica* è stata accolta con particolare enfasi dal Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia, che ha evidenziato l'urgenza di affrontare la crisi socio-ambientale che minaccia non solo l'Amazzonia, ma l'intero pianeta. Questo territorio, fondamentale per l'equilibrio ecologico globale, è gravemente compromesso da modelli di sviluppo insostenibili fondati sull'estrattivismo, i quali generano profonde conseguenze negative tanto per l'ambiente quanto per le comunità indigene che lo abitano²⁸. A tal proposito, il documento finale del Sinodo ha introdotto il concetto di *peccato ecologico*, conferendogli una dimensione autonoma rispetto agli altri peccati sociali, e sottolineando così la necessità di una nuova sensibilità morale e spirituale nei confronti della tutela del Creato²⁹.

Infine, il Pontefice nella *Laudato Si'* richiama le riflessioni di teologi latinoamericani, come Leonardo Boff, che hanno messo in evidenza il legame indissolubile tra giustizia sociale ed ecologica. Inoltre, sottolinea l'importanza dei popoli indigeni nella promozione di un'ecologia integrale, lodando i loro valori di comunità, responsabilità e amore per la terra, considerandoli una fonte di insegnamento per il mondo intero³⁰.

²⁶ F. ANELLI, *La natura come creazione e le responsabilità dell'uomo*, in *Vita e Pensiero*, 2016, p. 66.

²⁷ N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 19-20; pp. 25-30.

²⁸ Cfr. *Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica* (2019a). *Instrumentum Laboris*, 17 giugno 2019, in <http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it/documenti/1-instrumentum-laboris-per-il-sinodo-sull-amazonia.it>.

²⁹ Cfr. *Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Documento finale*, 26 ottobre 2019: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodoamazonia_it.

³⁰ A. MARTINS, *Laudato Si': integral ecology and preferential option for the poor*, in *J. Relig. Ethics.*, vol. 46, 2018, pp. 412 ss. In linea con questa prospettiva, si è sviluppato il filone della teologia chiamata *environmental theology*, diffusa nelle università americane, che si sofferma sulla responsabilità dei cristiani come custodi della Creazione. E.A. JOHNSON, *Creation and the*

3. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E COSTITUZIONI A CONFRONTO

La rinnovata sensibilità e attenzione nei confronti dell'ambiente è affiorata non solo nel dibattito politico, economico, sociale e religioso, ma ha trovato una spinta rilevante anche in quello giuridico.

L'ambiente, inteso come bene o valore protetto, non era, infatti, espressamente menzionato nella nostra Costituzione fino alla recente legge cost. 11 febbraio 2022 n. 1, adottata sulla scia di interventi simili apportati ad altre costituzioni sia europee che extraeuropee³¹. Attualmente, ben 140 Paesi dei 193 che fanno parte dell'ONU hanno inserito la protezione ambientale nei testi delle loro Costituzioni. Anzi, tra questi, addirittura 86 hanno affermato esplicitamente il diritto in senso stretto “a un ambiente sano”³². Infatti, la tutela dell'ambiente è una sfida globale, poiché i danni climatici ed ecologici oltrepassano i confini degli Stati, influenzando interi ecosistemi³³. L'interconnessione di tali fenomeni è ben rappresentata dal c.d. *effetto farfalla*, reso celebre da Edward N. Lorenz con la domanda: «può il battito delle ali di una farfalla in Brasile scatenare un tornado in Texas?»³⁴.

Nella versione attuale della Costituzione italiana è stabilito all'art. 9 terzo comma che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità, e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Allo stesso modo la novella è intervenuta anche sull'art. 41 Cost., stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana, e modifica poi il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali³⁵.

Cross. The mercy of God for a planet in peril, Orbis Books, Ossing, 2018, pp. 20 ss. Al contrario, alcune Chiese Evangeliche negli Stati Uniti interpretano il dono divino della Natura come un oggetto della Creazione ideato da Dio per resistere ai cambiamenti, compresi quelli causati dai gas serra. Ad esempio, il pastore Albert Mohler Jr. afferma che il danno irreversibile sia raro o inesistente perché Dio ha dotato la Terra di meccanismi di autoprotezione. F.P. GUTIÉRREZ, *Evangelismo y catolicismo ante el creacionismo, la evolución y el cambio climático*, in *Cuadernos de Pensamiento Político*, 2018, pp. 120 ss.

³¹ In particolare, sono proprio i testi costituzionali, come osservato da O. KIRCHHEIMER, *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, Bari, 1982, p. 33, ad assumere la prospettiva della durata quale carattere loro proprio e coessenziale: «ogni Costituzione porta in sé una superba pretesa, per la quale essa si differenzia dalle altre disposizioni del potere statuale: la pretesa della durata». Tuttavia, il riconoscimento della tutela della natura è spesso operato in via giurisprudenziale: ad esempio, la Corte Suprema delle Filippine rileva che il diritto all'ambiente è parte del diritto naturale e dovrebbe essere riconosciuto indipendentemente dalla sua espressa adozione nella Costituzione. Soprattutto, avverte che “l'obbligo solenne” dello Stato di preservare la natura non è solo nei confronti della società attuale, ma anche delle generazioni future che altrimenti «non erediteranno altro che una terra arida e incapace di sostenerne la vita». F. BENATTI, *ivi*, p. 534.

³² D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Anthropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 123 ss.

³³ O. DILLING, T. MARKUS, *The Transnationalisation of environmental law*, in *J. Environ. L.*, Oxford, 2018, p. 181.

³⁴ R.C. HILBORN, *Sea gulls, butterflies, and grasshoppers: A brief history of the butterfly effect in nonlinear dynamics*, in *Am. J. Phys.*, 2004, p. 425. A tal proposito, si pensi anche al recente fenomeno denominato *space debris re-entry pollution*, ossia al c.d. “inquinamento da ritorno” sul nostro Pianeta a causa delle attività umane nello spazio. *ESA Space Debris Office. Space Debris by the Numbers; European Space Agency*, 2023, in https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers.

³⁵ F. CLEMENTI, *La riforma dell'art. 9 Cost. e l'Enciclica Laudato Si: tre prospettive comuni*, in *Jus*, 2023.

L'articolo 41 Cost., dopo la novella, cita testualmente: «*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*»³⁶. Dal confronto con i testi costituzionali di altri Paesi emerge chiaramente che solo nella riforma italiana si trova un sistema di bilanciamento degli interessi che include l'enunciazione dei diritti riconosciuti alla persona e le restrizioni all'iniziativa economica privata³⁷. La tutela dell'ambiente e della salute deve essere, comunque, bilanciata da altri diritti e libertà fondamentali come la tutela del lavoro e l'attività d'impresa³⁸. Dunque, il diritto italiano può ora vantare una costituzionalizzazione esplicita del diritto a un ambiente salubre e dell'interesse delle future generazioni alla tutela degli ecosistemi. Tuttavia, una parte della dottrina riteneva già da tempo di poter inserire il diritto soggettivo all'ambiente tra quelli della personalità, trattandosi di una categoria aperta e storicamente condizionata.³⁹ Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva già consacrato il valore dell'ambiente mediante una interpretazione estensiva della tutela del paesaggio previsto dall'art. 9 Cost. e della tutela della salute prevista dall'art. 32 della Costituzione⁴⁰.

La giurisprudenza sembra aver recepito le modifiche ai principi fondamentali della Carta. Infatti, in una recente pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis co. 1-bis.1 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 6 d.l. n. 2/2023. La disposizione impugnata prevedeva che, in caso di sequestro preventivo di stabilimenti di interesse strategico nazionale, il giudice fosse obbligato ad autorizzare la prosecuzione dell'attività qualora, nell'ambito del procedimento amministrativo, fossero state adottate misure idonee a bilanciare le esigenze di continuità produttiva con la tutela della salute, dell'ambiente e degli altri beni giuridici eventualmente lesi. La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata violasse gli artt. 9, 32 e 41 co. 2 Cost. – nella loro nuova formulazione - in quanto non prevede alcun limite temporale alla sua

³⁶ Art. 9 Cost., in <http://www.senato.it>.

³⁷ G. ALPA, *ivi*, p. 364.

³⁸ La Corte costituzionale sul noto caso Ex Ilva s.p.a.: «*tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro*». C. Cost., 19.11.2012 n. 264, in *DeJure*, 2013; e C. Cost. 58/2018 «*rimuovere prontamente i fattori di pericolo, in nome della vita, costituisce condizione minima e indispensabile affinché qualsiasi attività si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona*». C. Cost., 07.02.2018 n. 58, in *Riv. Giur. Amb.*, 2018. Non è certamente un crimine chiudere uno stabilimento industriale, sebbene in un'area il cui benessere economico è generato quasi esclusivamente da quella attività, qualora causi rilevanti danni e perdite, che impattano sostanzialmente in termini di costi per gli individui, le famiglie e le comunità. Cfr. P.A. DAVIES, *Green crime and victimization: tension between social and environmental justice*, in *Theor. Criminol.*, 2014, p. 308

³⁹ S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, CEDAM, Padova, 1979, pp. 16 ss.

⁴⁰ C. Cost. 30.12.1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988; Cass. SS.UU., 6.10.1979, n. 5172, in *Foro it.*, 1979; Cass. civ. sez. III, 3.2.1998, n. 1087, in *Riv. Giur. Amb.*; Corte dei conti sez. I, 15.05.1973, n. 39, in *Foro amm.*, 1973.

operatività, consentendo quindi che il meccanismo di autorizzazione governativa si protragga indefinitamente, a scapito della tutela della salute e dell'ambiente. Per rimediare a tale illegittimità, la Corte ha introdotto un termine massimo di 36 mesi, ispirandosi alla disciplina prevista dal c.d. decreto Ilva⁴¹.

La Costituzione spagnola garantisce il diritto di utilizzare un ambiente idoneo allo sviluppo della persona, così come il dovere di preservarlo, e affida ai poteri pubblici il compito di vegliare sulla razionale utilizzazione delle risorse, sulla protezione della qualità della vita, sulla difesa e ripristino dell'ambiente, «appoggiandosi alla indispensabile solidarietà collettiva» (art. 45). La legge svedese sul buon governo prevede lo sviluppo sostenibile per le generazioni future (art. 2) e il diritto d'accesso all'ambiente naturale (art. 15). In Bulgaria l'ambiente, che si propone essere sano e favorevole, è un valore collegato con il mantenimento e la diversità della fauna selvatica e con l'uso razionale delle risorse (artt. 15 e 55). Nella Costituzione Belga il diritto alla protezione di un ambiente sano è aggregato al diritto di «condurre una vita conforme alla dignità umana» (art. 23). Quella portoghese istituisce un diritto in capo a tutti di fruire di un ambiente di vita umano sano ed ecologicamente equilibrato, ma anche il dovere di difenderlo (art. 66)⁴².

Il diritto a un *healthy environment*⁴³ nella *common law* americana lega benessere collettivo e giustizia, con radici nella *Magna Carta* (1215) e nella *Forest Charter* (1217), ancora rilevanti per la Costituzione statunitense⁴⁴. Dalla seconda metà del XX secolo, sono stati avviati tentativi di riconoscere formalmente il diritto a un ambiente salubre nel testo della Costituzione federale degli Stati Uniti. Nel 1962, Rachel Carson propose invano un emendamento federale per proteggere salute umana e ambiente⁴⁵; nel 1968, Richard Ottinger avanzò un progetto simile per la Costituzione di New York,

⁴¹ C. Cost. 105/2024.

⁴² G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contratto e impresa*, 2022, pp. 362-364.

⁴³ Si discute sulla forma lessicale più adatta da utilizzare tra *healthful environment* e *healthy environment*. Infatti, il primo si riferisce al diritto di ogni individuo a vivere in un ambiente che promuova la salute e il benessere. Questo comprende la protezione dall'esposizione a rischi ambientali nocivi per la salute, come l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento dell'acqua, le sostanze chimiche pericolose e altre forme di degrado ambientale che possono causare danni alla salute umana. D'altra parte, il diritto a un *healthy environment* si riferisce al diritto di ogni individuo a un ambiente complessivamente sano e ben equilibrato. Questo va oltre la sola salute umana e comprende anche la tutela degli ecosistemi, la conservazione delle risorse naturali, la biodiversità e la sostenibilità ambientale. In altre parole, il diritto a un *healthful environment* è specificamente focalizzato sulla salute umana, in chiave antropocentrica; mentre il diritto ad un *healthy environment* abbraccia una visione più ampia dell'equilibrio e della sostenibilità ambientale nel suo complesso, facendo riferimento ad una visione ecocentrica. R.S. ABATE, *Climate change and the voiceless. Protecting future generations, wildlife, and natural resources*, Cambridge U.P., New York, 2019, pp. 20-47.

⁴⁴ N.A. ROBINSON, *The Charter of the Forest: evolving human rights in nature*, in *Pace Environ. L. Rev.*, 2014, pp. 313-314.

⁴⁵ «If the Bill of Rights contains no guarantee that a citizen shall be secure against lethal poisons distributor either by private individuals or by public officials, it is surely only because our forefathers, despite their considerable wisdom and foresight, could conceive of no such problem». R. CARSON, *Silent Spring*, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 1962, p. 15.

seguito da un disegno di legge al Senato federale, anch'esso respinto. In assenza di una disposizione esplicita, alcuni hanno tentato di ricondurre il diritto a un *healthy environment* nell'ambito della *Due Process Clause* e della *Equal Protection Clause* previste dal XIV Emendamento, ma tali tentativi non hanno avuto esito positivo. Dal 1970, diversi Stati federati hanno riconosciuto il diritto a un ambiente salubre nelle proprie costituzioni, a partire dall'Illinois: «*Each person has the right to a healthful environment*». Seguirono presto altri Stati, guidati da Pennsylvania nel 1971, Massachusetts e Montana nel 1972, e Hawaii nel 1978⁴⁶. Tuttavia, a livello federale, questa tutela rimane assente, nonostante sono sempre più numerosi i movimenti di cittadini e giuristi che richiedono l'introduzione di tale diritto⁴⁷. Ciò è probabilmente dovuto anche ad una significativa difficoltà di modifica della Costituzione federale. Quest'ultima è tra le più rigide al mondo: il processo di revisione si suddivide in due fasi, proposta e ratifica, e coinvolge sia il governo federale sia gli Stati membri. Questa complessità nel procedimento costituzionale crea un divario profondo tra la costituzione formale e quella materiale, costantemente modellata dal diritto vivente delle Corti⁴⁸.

4. LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI E LA TUTELA DELLE GENERAZIONI FUTURE

«Perché dovrei preoccuparmi per le generazioni future? Cosa hanno fatto esse per me?».⁴⁹

Una conseguenza rilevante del fenomeno dei cambiamenti climatici, e più in generale dei danni ambientali, riguarda il fatto che i soggetti maggiormente colpiti sono, allo stesso tempo, anche i soggetti più vulnerabili. Infatti, i danni ambientali investono quelle che sono state definite la terza e la quarta

⁴⁶ J. R. May, *The case for environmental human rights: recognition, implementation and outcomes*, in *Cardozo L. Rev.*, 2021, pp. 988-999.

⁴⁷ Verso la fine del XIX secolo, il *conservation movement* iniziò a prendere piede negli Stati Uniti, guidato da figure come John Muir e Theodore Roosevelt. Questo movimento si concentrava sulla protezione delle terre selvagge e sulla creazione di parchi nazionali. Nel 1872, il primo parco nazionale degli Stati Uniti - il *Yellowstone National Park* - fu istituito con lo scopo di proteggere la sua bellezza naturale e le sue risorse; e da quel momento diventò celebre la frase di T. Roosevelt «*there is nothing so American as our national parks*». Durante gli anni '60 e '70, il movimento ambientale guadagnò slancio grazie a diverse questioni, tra cui la crescente preoccupazione per l'energia nucleare e l'opposizione alla guerra del Vietnam. In questo periodo, gruppi come Sierra Club e Greenpeace emersero come voci forti nella lotta per la protezione dell'ambiente, tanto che nel 1970 si celebrò il primo *Earth Day* con la partecipazione di più di 20 milioni di cittadini americani. Successivamente, i movimenti ambientali mutarono ancora per concentrarsi sulla sostenibilità e sulla lotta al cambiamento climatico. Solo negli anni 2000, i movimenti ambientali americani si concretizzano in un partito politico, il *Green Party*, fondato da Howie Hawkins e John Rensenbrink. Attualmente esso è il quarto partito politico americano per numero di elettori; nelle elezioni presidenziali del 2012 e del 2016 il *Green Party* si è presentato con un proprio candidato, Jill Stein, raggiungendo rispettivamente l'1% e lo 0,36% dei voti totali. A.M.M. GIURDANELLA, *International environmental history and law*, in *J. Manage. P. P.*, vol. 23, 2022, pp 72-90.

⁴⁸ N. OLIVETTI RASON, *La dinamica costituzionale degli Stati Uniti d'America*, in *Il Politico*, vol. 50, No. 2, 1985, pp. 348-352.

⁴⁹ La battuta, da Groucho Marx a Woody Allen, ha riscosso una discreta fortuna cinematografica. È di recente citata in un interessante scritto di M. ABRESCIA, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, Costituzione e responsabilità tra generazioni*, in www.forumcostituzionale.it, 2007 che l'attribuisce a J. ADDISON, *The Spectator*, Vol. VIII, n. 583, 20 agosto 1714.

tipologia di vittime: i *bystanders* innocenti e le generazioni future. I *bystanders* sono spesso individui socialmente svantaggiati: la loro esposizione diretta all'inquinamento è spesso dovuta alla mancanza di alternative, all'impossibilità di trovare abitazioni migliori o alla necessità di svolgere lavori pericolosi⁵⁰. Ad esempio, in USA le popolazioni BIPOC (comunità nere, indigene e di colore) sono le più esposte ai danni ambientali. Un esempio significativo riguarda la Louisiana Energy Service, che scelse un piccolo centro nella provincia di Claiborne Parish, Louisiana, per collocare una centrale di arricchimento dell'uranio, in base alla composizione demografica dell'area, abitata al 97% da popolazione nera nel raggio di un miglio. Questa comunità, soprannominata *Cancer Town*, registra una probabilità di sviluppare patologie cancerogene superiore di 50 volte alla media nazionale⁵¹. Per affrontare e prevenire tali diseguaglianze, l'*Environmental Protection Agency* ha istituito, a partire dal 2022, l'*Office of Environmental Justice and External Civil Rights*⁵², sulla base degli studi sull'*environmental justice*, al cui interno possiamo distinguere: l'*ecofeminism*, che abbina la sensibilità verso il dominio e lo sfruttamento della natura a quelli perpetrati in danno alle donne; l'*environmental racism*, che puntualizza l'attenzione delle conseguenze degli illeciti ambientali a carico delle comunità etniche più svantaggiate; il *green-red movement* che si concentra sull'intersezione tra problemi ambientali e condizioni di lavoro, promuovendo la tutela dell'ambiente e dei lavoratori⁵³.

Inoltre, le conseguenze dei cambiamenti climatici si diffondono in misura diseguale anche tra le parti più ricche e più povere del pianeta, incidendo soprattutto su queste ultime. Infatti, il 10% più ricco della popolazione globale è responsabile di quasi la metà delle emissioni di gas serra, eppure il 79% delle persone colpite da eventi climatici estremi dal 1991 ad oggi, vive nei Paesi in via di sviluppo. L'Africa sta perdendo tra il 5 e il 15% della crescita annua del Pil pro capite a causa del cambiamento climatico, nonostante sia responsabile di meno del 4% delle emissioni sul piano globale⁵⁴. Le società transnazionali (MNCs) tendono spesso a trasferire le proprie attività in Paesi caratterizzati da minori costi di produzione (c.d. *forum shopping*), stabilendo filiali in Stati con una tutela insufficiente dei diritti umani e ambientali, sfruttando normative deboli, corruzione e povertà. Il loro enorme potere economico consente di negoziare su un piano di parità con gli Stati, in particolare quelli in via di

⁵⁰ C. PERROW, *Normal accidents, Living with high-risk technologies*, PUP, Princeton, 1999, p. 67.

⁵¹ R.D. BULLARD, *Introduction. The quest for environmental justice*, CounterPoint, New York, 2005, p. 7.

⁵² M. GRAHN-FARLEY, *The human rights claim in climate justice: an argument for reintroducing the principle of anti-discrimination and strengthening the anti-domination principle when children go to court*, in J. Gender Race & Just., 2022, pp. 439-488.

⁵³ M.J. LYNCH, P.B. STRETESKY, *The meaning of green: contrasting criminological perspectives*, in R. WHITE, *Environmental crime. A reader*, Portland, 2009, p. 89.

⁵⁴ L. CHANCEL, *Global carbon inequality over 1990-2019*, in *Nature Sustainability*, 2022, p. 931 ss.

sviluppo, accettando rischi più elevati e assumendosi responsabilità limitate⁵⁵. Queste imprese frammentano la produzione attraverso le cosiddette *supply chains*, occultando le responsabilità dietro il *corporate veil*, specialmente nei settori dell'agricoltura, del commercio al dettaglio e dell'estrazione di risorse⁵⁶. Inoltre, le società madri (*holdings*), sebbene traggano vantaggi economici dalle attività delle proprie filiali, non sono generalmente ritenute responsabili delle violazioni ambientali commesse da queste ultime⁵⁷. Infine, un'analisi condotta dal Parlamento europeo mette in luce come i fenomeni climatici estremi acuiscono le disuguaglianze non solo tra Paesi, ma anche all'interno delle società. Ad esempio, tali eventi hanno un impatto particolarmente significativo sulle donne, che spesso si trovano a svolgere lavori più esposti ai rischi, come la raccolta dell'acqua, resa sempre più ardua dalla siccità; o sono esposte a rischi maggiori per la diffusione di malattie (specialmente le donne incinte), impossibilitate a coltivare cibo per la famiglia, e nelle crisi spesso vittime di violenze⁵⁸. A tal proposito, è importante sottolineare la conquista principale della COP27 tenutasi nel 2022 a Sharm El Sheik, ossia l'istituzione del *Loss and Damage Fund*: si tratta di un meccanismo finanziario internazionale, rientrante nell'Accordo di Parigi e creato per fornire supporto finanziario ai Paesi in via di sviluppo che subiscono danni a causa degli impatti climatici, ma che non possono essere adeguatamente affrontati attraverso la mitigazione o l'adattamento. Ciò include eventi estremi come inondazioni, tempeste, siccità e innalzamento del livello del mare, che possono causare danni irreversibili alle comunità e all'ambiente. Il Fondo, che opera principalmente attraverso finanziamenti volontari da parte dei Paesi sviluppati ha come obiettivo la raccolta di almeno 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2025⁵⁹. Reso operativo nel 2023 durante la COP28 di Dubai, è gestito temporaneamente dalla Banca Mondiale attraverso il *Financial Intermediary Framework* (FIF). Questa decisione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di indipendenza dall'UNFCCC, che era una condizione fortemente sostenuta dai Paesi in via di sviluppo. Un'ulteriore criticità emerge, poi, dalla volontarietà dei contributi, al momento insufficienti. Inoltre, la mancanza di disposizioni che prevedano la responsabilità o il risarcimento da parte dei Paesi sviluppati appare in contrasto con i principi del diritto internazionale dei diritti umani⁶⁰.

⁵⁵ M.R. ANDERSON, *Transnational corporations and environmental damage: is tort law the answer?*, in *Washburn L. J.*, vol. 41, 2002, pp. 406 ss.

⁵⁶ F. ZECCHIN, *Sviluppo sostenibile delle catene di fornitura internazionale e diritti inviolabili*, in *Jus*, 2022, p. 400.

⁵⁷ G. CARELLA, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2022, p. 12.

⁵⁸ M. NEVITT, *Climate change and the specter of statelessness*, in *Geo. Int'l. Envtl. L. Rev.*, 2023, pp. 2-23.

⁵⁹ J.K. COGAN, *Contemporary practice of the United States relating to international law*, in *Am. J. Int'l. L.*, 2023, pp. 331-335.

⁶⁰ CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW, *Promoting Human Rights in Climate Action*, in *Report from the Dubai Climate Conference in COP28*, 2024, pp. 14-15.

Anche l'enciclica *Laudato Si'* si sofferma sul tema delle disuguaglianze, richiamando alla responsabilità morale di proteggere l'ambiente e affermando che il degrado ambientale è strettamente connesso alle disuguaglianze sociali e al benessere dei più poveri, che rappresentano le prime vittime del degrado ambientale⁶¹. Papa Francesco sottolinea che i costi del degrado ambientale ricadranno sulle generazioni future, esortando a un cambiamento radicale negli stili di vita e nei modelli di produzione e consumo per evitare un pianeta devastato. Propone un approccio olistico che considera l'ambiente come «casa comune», da proteggere non solo per la sua bellezza intrinseca, ma soprattutto per il suo ruolo nell'equilibrio ecosistemico e nella sopravvivenza futura⁶². Invita inoltre all'adozione di politiche globali e locali per ridurre l'impatto umano, appellandosi a una «nuova solidarietà universale» tra le Nazioni⁶³.

5. IN CERCA DI GIUSTIZIA CLIMATICA: LO SVILUPPO DELLA *CLIMATE CHANGE LITIGATION*

L'emergere di un diritto internazionale orientato alla tutela ambientale, volto a contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, ha preso forma grazie alla Commissione Brundtland, istituita nel 1983 dall'ONU e incaricata di formulare raccomandazioni politiche per promuovere uno sviluppo sostenibile, che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere i bisogni delle future generazioni. Nel 1987, la Commissione pubblicò il suo rapporto più influente, intitolato *Our Common Future*, che definì il concetto di sviluppo sostenibile e sottolineò l'importanza di equilibrare la dimensione economica con quella sociale e ambientale⁶⁴. Da quel momento, si sono susseguite numerose fonti di diritto internazionale pazzio in materia di contrasto al cambiamento climatico, tra le quali, ricordiamo: la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite firmata a New York (1992), il Protocollo di Kyoto (1997), l'Accordo di Copenaghen (2009), e da ultimo l'Accordo di Parigi sottoscritto il 12 dicembre 2015⁶⁵. Dopo la Convenzione Quadro di New York, il modello statunitense per la tutela dell'ambiente ha conosciuto una fase di declino. Sebbene nel 1997 il Presidente Clinton abbia firmato il Protocollo di Kyoto, il Senato, a maggioranza repubblicana, non ha mai proceduto alla

⁶¹ C. GHISETTI, *Ambiente e povertà*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, 2021, pp. 1 ss.

⁶² S. BERETTA, R. ZOBOLI, et al., *Che cosa ci chiede la Laudate Deum?*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa: Le cose nuove del XXI secolo*, 2023, pp. 1 ss.

⁶³ RAZZANO G., *La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla luce dell'enciclica Laudato si'*, in *Federalismi.it*, No. 11, 2017, pp. 1-4; 63-65.

⁶⁴ T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzionali: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in DPCE, 2016, pp. 44-46.

⁶⁵ B. CONFORTI (a cura di M. IOVANE), *Diritto Internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, p. 245.

sua ratifica⁶⁶. Successivamente, il 5 novembre 2020, il Presidente Trump ha formalizzato il recesso degli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi, decisione che ha segnato una netta discontinuità rispetto alla precedente adesione voluta dall'amministrazione Obama⁶⁷. Tuttavia, il Presidente Biden, nel giorno del suo insediamento, ha firmato l'atto per il rientro degli Stati Uniti nel *Paris Agreement*⁶⁸. Di recente, il 20 gennaio 2025, il Presidente Trump, tornato in carica, ha emesso un ordine esecutivo per avviare nuovamente il processo di recesso dal Trattato⁶⁹. Secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite, i Paesi attualmente aderenti e firmatari l'Accordo di Parigi sono 195, tra cui tutti gli Stati dell'Unione Europea, il Regno Unito, la Cina, l'India e il Giappone⁷⁰.

L'Accordo di Parigi vincola gli Stati firmatari all'adozione di misure volte a diminuire l'emissione di gas serra, responsabili del riscaldamento globale, e dunque di contenere l'aumento della temperatura media globale di 1,5°C entro il 2050⁷¹. Tuttavia, tale Trattato non conferisce alcun diritto ai singoli cittadini, ma vincola i Paesi a raggiungere tali obiettivi. Di conseguenza, alcuni indirizzi giurisprudenziali e dottrinali hanno stabilito che la predisposizione di provvedimenti volti a contrastare i cambiamenti climatici rientra nella discrezionalità del legislatore e, pertanto, non costituisce una base sufficiente per l'emergere di diritti esigibili da parte dei cittadini nei confronti degli Stati, al fine di accertare la responsabilità di questi ultimi per l'inerzia o l'inefficacia delle politiche e delle misure di riduzione dell'inquinamento adottate⁷². Gli Stati possono, eventualmente, essere chiamati a rispondere del proprio inadempimento nei confronti degli altri Stati contraenti secondo le norme del diritto

⁶⁶ R.D. KELEMEN, D. VOGEL, *Trading places: the United States and European Union in international environmental politics*, in *Comp. Political Stud.*, 2010, p. 14.

⁶⁷ G. GRASSO, *Respectfully I dissent. Prime note su West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency et al.*, in *CoSS*, 2022, p. 450; J. SARRA, *The Anthropocene in the time of Trump, financial markets, climate change risk, and vulnerability*, in *U. British Columbia L. Rev.*, vol. 51, 2018, pp. 1 ss.

⁶⁸ D. SOUTH, S. VANGALA, K. HUNG, *The Biden administration's approach to addressing climate change*, in *Fordham L. Rev.*, 2021, p. 12.

⁶⁹ M. BARAK, *Trump orders U.S. exit from the Paris Agreement on Climate*, in *The New York Times*, (20 gennaio 2025).

⁷⁰ M. BANKS, *The Paris Agreement: truth, obligations and “noble lie”*, in *Ethics Environ.*, vol. 26, 2021, p. 5.

⁷¹ Lunedì 3 luglio 2023 è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra, secondo i dati diffusi dall'agenzia federale statunitense *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA). La temperatura media globale ha raggiunto i 62,46 gradi Fahrenheit (17,01 gradi Celsius), superando il record di agosto 2016 di 62,46 F (16,92 gradi Celsius). Un dato senza precedenti che potrebbe essere sia conseguenza degli effetti del cambiamento climatico, sia dell'impatto del fenomeno meteorologico El Niño, che comporta un aumento delle temperature nelle zone sudoccidentali degli Stati Uniti, colpite da una cupola di calore. Il termometro ha raggiunto i 46°C a Phoenix, in Arizona, mentre nel sud del Texas le temperature sono salite fino ai 48°C. W. SKIPWORTH, *July 3: earth experiences hottest day in record*, in *Forbes*, 2023, pp. 3 ss.

⁷² «La questione dell'ambiente è complessa per le sue molteplici sfaccettature. Se l'inattività non pare una risposta oggi socialmente accettata e accettabile, vanno evitati gli eccessi che trasformano l'ambientalismo in una nuova religione. In tal prospettiva appare quindi più opportuna la soluzione politica, che dovrebbe essere capace di considerare pragmaticamente e in modo coordinato tutte le sfumature del problema. La giurisprudenza, invece, dovrebbe probabilmente limitarsi a risolvere questioni locali, dove si assiste ad un pregiudizio effettivo e concreto, senza improvvisarsi policy-maker. La storia insegna che le grandi vittorie giudiziarie sono spesso solo illusorie, mentre il vero mutamento nasce da piccole risposte mirate». F. BENATTI, *ivi*, p. 567.

internazionale, oltre a essere politicamente responsabili, e quindi dover rendere conto ai propri elettori⁷³. Nonostante ciò, si stanno diffondendo orientamenti opposti, che ammettono una responsabilità risarcitoria degli Stati nei confronti dei cittadini in base ad un'interpretazione evolutiva dei principi in materia ambientale, quali quello della tutela dell'ambiente a favore delle future generazioni, del principio di prevenzione e precauzione. In altri termini, è emersa una nuova modalità di utilizzo della responsabilità civile, che ha contribuito alla creazione di nuovi diritti. Si tratta di un fenomeno di vera e propria “ingegneria giuridica”: la giurisprudenza tende a creare nuove regole dirette ad applicare una disciplina più stringente in tema di cambiamento climatico, anche in assenza di norme puntuale sul tema. Una parte della dottrina accoglie con favore questo impiego creativo della responsabilità civile e sostiene che il contenzioso è uno strumento importante per spingere i politici e gli *stakeholders* a sviluppare e implementare mezzi efficaci di mitigazione e contrasto al cambiamento climatico⁷⁴.

Secondo il rapporto prodotto dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), nel 2017 erano state presentate 884 cause relative al cambiamento climatico in 24 Paesi, mentre il rapporto UNEP del 2023 indica che il numero dei casi è quasi triplicato, con più di 2 mila casi di cambiamento climatico registrati in 63 Paesi di tutto il mondo⁷⁵. Al 31 dicembre 2023 sono stati registrati 1522 casi giudiziari in USA, 127 in Australia, 79 in Regno Unito, 62 in Unione europea (di cui 6 in Italia), 30 in Brasile, 34 in Canada, con numeri crescenti anche in America Latina e Asia. Oltre alle cause instaurate nei tribunali nazionali, vi sono 12 casi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e 5 dinanzi alla Corte interamericana dei diritti umani⁷⁶. Tuttavia, il contenzioso climatico appare fortemente sbilanciato verso il *Global North*, fenomeno attribuibile a un avanzato sviluppo della scienza climatica e del diritto ambientale, a superiori risorse economiche e legali e a una maggiore consapevolezza pubblica. Tale squilibrio pone rilevanti problematiche di giustizia, poiché riproduce gerarchie coloniali, trascura le specifiche esigenze del *Global South* e solleva questioni di *accountability* degli attivisti del Nord rispetto alle comunità del Sud, con il rischio che vengano perseguiti interessi non perfettamente

⁷³ Gli obblighi assunti dall'Accordo sono di varia intensità, graduati da un sapiente ed accorto ricorso al termine *should* piuttosto che *shall* per sfumare la portata degli impegni. La filosofia di base è quella del *name and shame*, per cui il fatto di rendere pubblica l'inadempienza produrrebbe una perdita di reputazione sul piano internazionale e sul piano politico; e opererebbe perciò come deterrente nei confronti degli inadempienti.

⁷⁴ F. SINDICO, *The world is open to climate change litigation. Proceedings of the annual meeting*, in *Am. Soc'y. Int'l. L.*, 2020, pp. 83-85; F. SINDICO, M.M. MBENGUE (a cura di), *Comparative climate change litigation: beyond the usual suspects*, Springer Nature, Berlino, 2021.

⁷⁵ Notes, *The status of Climate Change. A global review*, in *Sabin Center for Climate Change*, ONU Environment & Columbia Law School, 2017, p. 21.

⁷⁶ M. BURGER, M.A. TIGRE, *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School & United Nations Environment Program, 2023, pp. 15-20.

allineati. Come soluzione, un approccio intersezionale si propone di identificare le necessità dei gruppi più vulnerabili e smantellare le strutture di disegualanza, promuovendo politiche climatiche più inclusive⁷⁷. Inoltre, non possono essere ignorate le numerose criticità cui gli attori devono far fronte nell'ambito della *climate change litigation*: dalla problematica relativa alla legittimazione processuale (c.d. *standing*), alla difficile prova del nesso causale, che implica la necessità di un dialogo tra scienza e diritto, senza il quale risulta impossibile l'identificazione del danno individuale come concretizzazione di un fenomeno generale⁷⁸. Infine, l'istituzione di un *climate duty of care* dovrebbe prevedere la definizione di un livello accettabile di emissioni per individuo. Senza questa specificazione, una rigorosa applicazione del principio potrebbe portare a esiti paradossali, in cui persino la vittima potrebbe essere ritenuta corresponsabile del danno, dal momento che la maggior parte della popolazione mondiale contribuisce alle emissioni⁷⁹. La responsabilità civile, tradizionalmente orientata alla compensazione del danno individuale, necessita di un'evoluzione verso uno strumento di rigenerazione sociale. Infatti, le azioni volte a tutelare i diritti *trans-soggettivi* non si concentrano sull'individuazione e sulla sanzione del singolo responsabile, ma puntano a interrompere il ciclo distruttivo generato dal danno climatico. Questo approccio comporta il superamento di alcuni concetti giuridici tradizionali, poiché la natura diffusa e incrementale del danno ambientale rende difficile stabilire un nesso causale diretto e la responsabilità scaturisce dalla partecipazione a un sistema collettivo di comportamenti dannosi⁸⁰.

Il *leading case* del contenzioso climatico è *Juliana v. United States*, una causa intentata nel 2015 da un gruppo di ventuno giovani americani contro il governo degli Stati Uniti. Gli attori - tutti minorenni rappresentati dall'organizzazione *non-profit Our Childrens' Trust* - avevano proposto l'azione anche a nome delle future generazioni, affermando che il governo federale avesse violato i loro diritti costituzionali provocando pericolose concentrazioni di anidride carbonica, e hanno sostenuto in particolare che le attività intraprese dallo Stato federale avessero violato il loro diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà, venendo meno il dovere di gestire le risorse naturali affidate in *trust* allo Stato⁸¹. L'azione era volta ad ottenere l'accertamento in sede giudiziale delle violazioni dei loro diritti e un'ingiunzione nei confronti dello Stato per richiedere la preparazione di un piano di riduzione di CO₂.

⁷⁷ L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 411-424.

⁷⁸ Sulla base dell'*attribution science*, sappiamo che al momento non è possibile collegare scientificamente un singolo evento climatico estremo al fenomeno più ampio dei cambiamenti climatici. Infatti, il fenomeno del *global warming* e del *climate change* influenzano la frequenza e la probabilità del verificarsi di eventi climatici estremi. M. BURGER, J. WENTZ, R. HORTON, *The law and science of climate change attribution*, in *Colum. J. Envt'l. L.*, vol. 45, 2020, p. 120.

⁷⁹ C.V. GIABARDO, *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, in *Diritto e Processo*, 2019, p. 377.

⁸⁰ P. FEMIA, *Responsabilità civile e climate change litigation*, 2024.

⁸¹ Il tema ha tratto anche l'attenzione del mondo cinematografico, ad esempio un ritratto è stato fatto nel documentario Netflix dal titolo "*Youth v. Gov: giustizia per il clima*".

Nel 2016, la *District Court* dell'Oregon decise di accogliere il ricorso, argomentando che «*access to a clean environment was a fundamental right*»⁸². Tuttavia, nel gennaio 2020, la Corte d'Appello del IX Circuito invalidò la decisione di primo grado, sostenendo la mancanza di legittimazione ad agire degli attori. La Corte ha affermato che il problema del cambiamento climatico è troppo vasto e complesso per essere risolto tramite il sistema giudiziario e ha suggerito che il problema debba essere affrontato tramite il processo legislativo o amministrativo. Gli attori hanno impugnato la decisione della Corte d'Appello, tuttavia nel gennaio 2020 il ricorso è stato definitivamente rigettato⁸³.

Si osserva come anche in Europa siano state promosse numerose azioni a tutela del clima.

Il giudizio italiano più noto – a livello mediatico denominato *Giudizio Universale* – è stato avviato nel novembre 2019 da un gruppo di ricercatori e attivisti ambientali, tra cui il noto climatologo James E. Hansen, nei confronti dello Stato italiano per la sua presunta inadeguatezza nelle misure di contrasto al cambiamento climatico. Gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità dello Stato *ex art. 2043 c.c.* (o, in via subordinata, *ex art. 2051 c.c.*) per aver concorso a produrre e non aver rimosso la situazione di pericolo rappresentata dall'emergenza climatica, e chiedevano la conseguente condanna dello Stato, *ex art. 2058 co. 1 c.c.*, all'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO₂ nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990⁸⁴. In assenza, all'epoca dell'instaurazione della causa, di un diritto costituzionale all'ambiente, gli attori hanno fatto riferimento, da un lato, all'obbligo di rispettare i diritti sanciti dalla CEDU in base agli artt. 10, 11 e 117 co. 1 Cost. e, dall'altro, all'esistenza di un “obbligo di intervento statale” a protezione dei diritti fondamentali scaturente dal principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 co. 2 Cost.⁸⁵. Il Tribunale romano ha dichiarato inammissibili le domande proposte dagli attori per difetto assoluto di giurisdizione. Infatti, il provvedimento giurisdizionale di rigetto ha osservato che gli attori hanno chiesto un «*accertamento della correttezza e/o legittimità di una serie di provvedimenti emanati dal legislatore e dal governo – finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati a livello europeo e internazionale – che nel loro complesso sono espressione della politica nazionale in materia di lotta al cambiamento climatico*86. Queste pronunce giurisprudenziali richiamano i concetti weberiani di prevedibilità e calcolabilità dei processi di creazione e applicazione delle norme al fine di consentirne

⁸² R.M. PEMBERTON, M.C. BLUMM, *Emerging best practices in international atmospheric trust case law*, in *Utah L. Rev.*, 2022, pp. 947 ss.

⁸³ W. MONTGOMERY, *Juliana v. United States: the ninth circuit's opening salvo for a new era of climate litigation*, in *T. Environ. L. J.*, vol. 34, 2021, pp. 46 ss.

⁸⁴ I. BRUNO, *La causa “Giudizio Universale”. Quattro test costituzionali sui poteri del giudice adito*, in *Federalismi.it*, 2022, p. 28.

⁸⁵ G. CAMPEGGIO, *La causa “Giudizio Universale” e il problema della verità*, in *Diritti Comparati*, Milano, 2022, pp. 1-7.

⁸⁶ C.M. MASIERI, *La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, pp. 314; 316.

un controllo razionale (*diritto formalmente razionale*)⁸⁷. Al contrario, nel diritto irrazionale, queste caratteristiche sono limitate o assenti: *diritto materialmente irrazionale* (decisioni basate su valutazioni etiche o affettive), *diritto formalmente irrazionale* (fondato sull'autorità di profeti o giudizi divini), *diritto materialmente razionale* (prevedibile, ma influenzato da norme non strettamente giuridiche, come nel *common law*)⁸⁸.

Tuttavia, accanto ai fallimenti, si riscontrano numerosi casi conclusi con un esito positivo. La causa del 2015 avviata dalla Fondazione *Urgenda* contro lo Stato olandese accusava il governo di non rispettare il dovere di diligenza verso i cittadini, chiedendo una maggiore riduzione dei gas serra. Basata sull'art. 162 del Codice civile e sull'art. 21 della Costituzione olandese, sosteneva che l'obiettivo di mitigazione fosse insufficiente secondo l'IPCC. La Corte Suprema olandese, il 20 dicembre 2019, ordinò al governo di aumentare del 25% l'obiettivo di mitigazione entro il 2020, respingendo le obiezioni di inammissibilità fondate sulla separazione dei poteri e sulla minima rilevanza delle emissioni olandesi⁸⁹. Nel 2020, la Corte Suprema irlandese nella causa intrapresa da *Friends of the Irish Environment* ha stabilito che il piano di mitigazione del governo non era sufficientemente dettagliato per garantire la transizione verso un'economia sostenibile e resiliente entro il 2050, come richiesto dal Climate Act del 2015⁹⁰. Il 3 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo di Parigi - nel giudizio denominato *l'Affaire du Siècle* - ha dichiarato lo Stato francese responsabile per il suo contributo alla crisi climatica, sottolineando l'insufficienza delle sue azioni nel ridurre le emissioni di gas serra⁹¹. Il 29 aprile 2021, il *Bundesverfassungsgericht* tedesco ha dichiarato che la legge sul clima (*Klimaschutzgesetz*) era insufficiente a proteggere i diritti fondamentali e le generazioni future dai rischi climatici⁹².

⁸⁷ IRITI N., *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 44-50.

⁸⁸ M. WEBER, *Economia e società*, trad. it. di P. ROSSI *et al.*, I-V, Comunità, Milano, 1981, p. 161.

⁸⁹ I. ALOGNA, C. BAKKER, J. GAUCI, *Climate change litigation: global perspectives*, Brill Academic Publishers, Leiden, 2021, p. 120. Tuttavia, il 12 novembre 2024, la Corte d'Appello olandese ha annullato la sentenza del Tribunale dell'Aia del 26 maggio 2021 che obbligava la compagnia petrolifera Shell a ridurre del 45% le sue emissioni di CO₂ entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. La Corte ha stabilito che Shell ha il diritto di stabilire autonomamente i propri obiettivi di riduzione delle emissioni, ritenendo che l'obbligo del 45% non fosse applicabile a tutte le imprese e i settori in modo uniforme. Ciononostante, la Corte ha confermato l'esistenza di un dovere di diligenza non scritto previsto dal diritto privato olandese, secondo cui le imprese devono contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico riducendo le proprie emissioni.

EASTWOOD S., GOODMAN A., *et al.*, *Milieudefensie v Shell: Dutch appeals court overturns ruling that Shell must reduce its CO2 emissions by 45%*, 2024, in *Mayerbrown.com*.

⁹⁰ R.O'. GORMAN, *Climate law in Ireland: EU and national dimensions*, in D. ROBBINS, D. TORNEY, P. BRERETON, *Ireland and the climate crisis*, Palgrave Macmillan, Londra, 2020, pp. 73 ss.

⁹¹ E. MASCHIETTO, *Le associazioni ambientaliste vincono in Francia sul cambiamento climatico. Riconosciuto il danno morale ma non il préjudice écologique*, in *Riv. Giur. Amb.*, Milano, 2021, pp. 2-5.; P. BERTOLINI, *Cambiamenti climatici, contenzioso e tutela dei diritti umani: più presente che futuro*, in *Riv. Giur. Amb.*, Milano, 2020, pp. 1 ss.

⁹² A. DE PETRIS, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?*, in *CERDAP*, 2021, pp. 128 ss.; F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzionalità nei contenziosi climatici*, in *BioLaw J.*, vol. 2, 2022, p. 171.

Benché tali decisioni potrebbero rappresentare un modello anche per il nostro ordinamento, si segnala come manchi in Italia, a differenza di altri paesi europei, una legge sul clima, ovvero di una normativa che stabilisca gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e individui gli strumenti per raggiungerli. Questa lacuna, si traduce nell'impossibilità tecnico-giuridica di sindacare la legittimità di tali decisioni nella sede che, stante la rilevanza delle questioni coinvolte, sarebbe più consona: quella del giudizio costituzionale. D'altra parte, va però evidenziato che, secondo un recente studio, gli italiani sono primi al mondo, insieme ai britannici, per livello di consapevolezza climatica; il che può forse fare sperare in un maggiore attivismo climatico da parte delle istituzioni politiche italiane nei prossimi anni⁹³.

CONCLUSIONI

La custodia del Creato e la giustizia ambientale rappresentano un punto di incontro fondamentale tra la teologia e il diritto. Da un lato, la teologia, in particolare attraverso l'enciclica *Laudato Si'*, richiama alla responsabilità morale dell'essere umano verso il Creato, sottolineando l'importanza di preservare l'ambiente non solo come risorsa, ma come dono divino che deve essere trasmesso intatto alle generazioni future. La conversione ecologica, promossa dalla dottrina sociale della Chiesa, non si limita a un imperativo spirituale, ma è volta a una sua concreta realizzazione nel formante legislativo e in quello giurisprudenziale che regolano la sostenibilità e il rispetto per la natura⁹⁴. Così, la giustizia ambientale si pone come un ponte tra l'imperativo morale delle religioni e il rigore delle norme giuridiche, garantendo una protezione effettiva e duratura dell'ambiente. In questo contesto, la cooperazione internazionale, promossa da organizzazioni come l'ONU, l'UE, la Banca Mondiale, l'OCSE, favorisce la diffusione e la condivisione dei modelli giuridici in campo ambientale⁹⁵. Infatti, la *climate change litigation* è uno strumento importante per perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, un piano d'azione globale con diciassette *Sustainable Development Goals* per affrontare sfide come povertà, accesso all'energia, giustizia sociale, uguaglianza di genere e contrasto al

⁹³ F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *Riv. Giur. Amb.*, Milano, 2022, p. 1110.

⁹⁴ Ogni governo, quindi, deve adempiere al «proprio e non delegabile dovere di preservare l'ambiente e le risorse naturali del proprio Paese, senza rendersi a ambigui interessi locali o internazionali». PAPA FRANCESCO. *Laudato Si'*, op. cit., p. 38.

⁹⁵ «The question whether law can be transferred from one place to another turns out to be a question of the highest importance, whether these actors are interested in political reform, economic growth, social progress, or less beneficial ends. Unsurprisingly institutions like the World Bank now take an interest in the literature on legal transplants and the topic is featured regularly in the study of economic growth and political change, as every student of law and development knows». M. GRAZIADEI, *Legal transplants and the frontiers of legal knowledge*, in *Theor. Inq. Law*, 2009, p. 723.

cambiamento climatico⁹⁶. Inoltre, l'esistenza di reti ambientali specifiche, come l'*International Council of Local Environmental Initiatives*, o le varie reti di organizzazioni non governative (ONG) ambientali come *Friends of the Earth*, lo *European Environmental Bureau*, il *World Life Fund* e *Greenpeace*, contribuiscono a diffondere idee, approcci e pratiche, e possono portare - oltre che ad un mutamento di percezione in ordine alle problematiche ambientali - anche all'adozione di nuove norme, così come di nuove iniziative giudiziarie.⁹⁷ Una maggiore comprensione dei fenomeni dei *legal transplants* in settori portatori di problematiche considerate omologhe nelle diverse parti del mondo, potrebbe convincere istituzioni nazionali e internazionali che alcuni obiettivi di riforma possano essere più facilmente raggiunti attraverso l'acquisizione di modelli giuridici già collaudati in altri contesti sociali ed economici⁹⁸. Ad esempio, dalle opinioni raccolte sui movimenti ambientalisti come *Fridays For Future*, emerge che il 60,8% degli intervistati riconosce il valore del movimento per il suo ruolo nel sensibilizzare l'opinione pubblica⁹⁹. Questa testimonianza dell'attivismo giovanile evidenzia un parallelismo con la dottrina sociale della Chiesa, che invita a un impegno collettivo e individuale per preservare l'ambiente. Infatti, una presa di coscienza dei problemi attuali necessita di cittadini consapevoli e partecipi delle principali questioni sociali. Tale risultato può essere raggiunto solo attraverso la diffusione della cultura, che deve avvenire educando i giovani a prendersi cura dell'ambiente per tutelare, *in primis*, se stessi. Ecco, quindi, che «*la conversione ecologica, la scelta di un altro stile di vita è educazione, un'opera aperta a cui siamo chiamati, in modo consapevole ed intenzionale, lungo tutto l'arco dell'esistenza. Educare è un'alleanza tra l'umanità e l'ambiente*»¹⁰⁰.

BIBLIOGRAFIA

ABATE R.S., *Climate change and the voiceless. Protecting future generations, wildlife, and natural resources*, Cambridge U.P., New York, 2019.

ABRESCIA M., *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, Costituzione e responsabilità tra generazioni*, in www.forumcostituzionale.it, 2007.

ALOGNA I., BAKKER C., GAUCI J., *Climate change litigation: global perspectives*, Brill Academic Publishers, Leiden, 2021.

⁹⁶ J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot*, Sabin Center for Climate Change Law (Columbia Law School), 2022, pp. 12-15; Note, *A human rights approach to energy: realizing the rights of billions within ecological limits*, in *Rev. Eur. Comp. Int. Environ. L.*, vol. 31, 2022, pp. 16-26.

⁹⁷ B. POZZO, *Modelli notevoli e circolazione dei modelli giuridici in campo ambientale: tra imitazione e innovazione*, in *Studi in Onore di Antonio Gambaro. Un giurista di successo*, Giuffrè, Milano, 2017, p.

⁹⁸ B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparistica*, in *Riv. Giuri. Amb.*, 2021, p. 274.

⁹⁹ F. INTROINI, C. PASQUALINI, *La preoccupazione per il riscaldamento globale e la mobilitazione dei Fridays for future*, in ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, *La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2023*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 123-154.

¹⁰⁰ P. MALAVASI, *Ecologia integrale, educazione!*, in C. GIULIODORI, P. MALAVASI, *Ecologia integrale. Laudato si'. Ricerca, formazione, conversione, Vita e Pensiero*, Milano, 2016, p. 31.

ALPA G., *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contratto e impresa*, 2022.

ALUFFI R., *Comunità umane solidali e inclusive. Il punto di vista islamico sugli obiettivi 4, 10, 11 e 16 dell'Agenda Onu 2030*, in L. BATTAGLINI, I. ZUANAZZI, *Religioni e sviluppo sostenibile*, Accademia U.P., 2021.

AMIRANTE D., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022.

ANDERSON M.R., *Transnational corporations and environmental damage: is tort law the answer?*, in *Washburn L.J.*, vol. 41, 2002.

ANELLI F., *La natura come creazione e le responsabilità dell'uomo*, in *Vita e Pensiero*, 2016.

BANKS M., *The Paris Agreement: truth, obligations and “noble lies”*, in *Ethics Environ.*, vol. 26, 2021.

BARAK M., *Trump orders U.S. exit from the Paris Agreement on Climate*, in *The New York Times*, 20 gennaio 2025.

BARDELLI D., *Storia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Temi, questioni, protagonisti. 1914-1921*, vol. VII, *Vita e Pensiero*, Milano, 2017.

BENATTI F., *Prospettive sul contenzioso climatico*, in *Riv. dir. priv.*, 2023.

BERETTA S., ZOBOLI R., et al., *Che cosa ci chiede la Laudate Deum?*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, 2023.

BERTOLINI P., *Cambiamenti climatici, contenzioso e tutela dei diritti umani: più presente che futuro*, in *Riv. Giur. Amb.*, Milano, 2020.

BONDIOLI P., *Pensieri religiosi di Vico Necchi*, V ed., Vita e Pensiero, Milano, 2023.

BRUNO I., *La causa “Giudizio Universale”. Quattro test costituzionali sui poteri del giudice adito*, in *Federalismi.it*, 2022.

BULLARD R.D., *Introduction. The quest for environmental justice*, *CounterPoint*, New York, 2005.

BURGER M., TIGRE M.A., *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School & United Nations Environment Program, 2023.

BURGER M., WENTZ J., HORTON R., *The law and science of climate change attribution*, in *Colum. J. Envt'l. L.*, vol. 45, 2020.

CAMPEGGIO G., *La causa “Giudizio Universale” e il problema della verità*, in *Diritti Comparati*, Milano, 2022.

CAPOGRASSI G., *La vita etica*, a cura di F. MERCADANTE, Bompiani, 2008.

CARELLA G., *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2022.

CARRUTHERS J., *Africa: histories, ecologies and societies*, in *Environ. Hist. Camb.*, vol. 10, No. 4, 2004.

CARSOL R., *Silent Spring*, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 1962.

CASELLA A., *Popolazioni indigene, tutela dell'ambiente e diversità culturale*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, 2021.

CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2000.

CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW, *Promoting Human Rights in Climate Action*, in *Report from the Dubai Climate Conference in COP28*, 2024.

CEVASCO P., *Diritto di natura: la cittadinanza umano-divina*, in *Riv. Filosofia neo-scol.*, vol. 103, 2011.

CHANCEL L., *Global carbon inequality over 1990-2019*, in *Nature Sustainability*, 2022.

CLEMENTI F., *La riforma dell'art. 9 Cost. e l'Enciclica Laudato Si': tre prospettive comuni*, in *Jus*, 2023.

COGAN J.K., *Contemporary practice of the United States relating to international law*, in *Am. J. Int'l. L.*, 2023.

CONFORTI B. (a cura di IOVANE M.), *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

CRUTZEN P.J., *A pioneer on atmospheric chemistry and climate change in the Anthropocene*, Springer, Berlino, 2016.

DAVIES P.A., *Green crime and victimization: tension between social and environmental justice*, in *Theor. Criminol.*, 2014.

DE PETRIS A., *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?*, in *CERDAP*, 2021.

DILLING O., MARKUS T., *The Transnationalisation of environmental law*, in *J. Environ. L.*, Oxford, 2018.

EASTWOOD S., GOODMAN A., et al., *Milieudefensie v Shell: Dutch appeals court overturns ruling that Shell must reduce its CO2 emissions by 45%*, 2024, in *Mayerbrown.com*.

ELDER J., *Spirit and Nature: why environment is a religious issue*, Beacon Press, Boston, 1992.

ESA SPACE DEBRIS OFFICE, *Space Debris by the Numbers*, European Space Agency, 2023, in *esa.int*.

FEMIA P., *Responsabilità civile e climate change litigation*, 2024.

FERRARI S., *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Il Mulino, Bologna, 2008.

GALIMBERTI U., *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano, 2008.

GALLARATI F., *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw J.*, vol. 2, 2022.

GALLARATI F., *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *Riv. Giur. Amb.*, Milano, 2022.

GHISSETTI C., *Ambiente e povertà*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, 2021.

GHOSH R., MILLER J.H., *Thinking literature across Continents*, Duke U.P., Durham, 2016.

GIABARDO C.V., *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, in *Diritto e Processo*, 2019.

GIULIANI E., *Natura oppure Creazione? Per una lettura cristiana della questione ecologica*, in *Divus Thomas*, vol. 126, No. 3, 2023.

GIURDANELLA A.M.M., *International environmental history and law*, in *J. Manage. P. P.*, vol. 23, 2022.

GORMAN R.O., *Climate law in Ireland: EU and national dimensions*, in D. ROBBINS, D. TORNEY, P. BRERETON, *Ireland and the climate crisis*, Palgrave Macmillan, Londra, 2020.

GOTTLIEB R.S., *A Greener Faith: religious environmentalism and our planet's future*, Oxford U.P. USA, New York, 2009.

GRAHN-FARLEY M., *The human rights claim in climate justice: an argument for reintroducing the principle of anti-discrimination and strengthening the anti-domination principle when children go to court*, in *J. Gender Race & Just.*, 2022.

GRASSO G., *Respectfully I dissent. Prime note su West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency et al.*, in *CosS*, 2022.

GRAZIADEI M., *Legal transplants and the frontiers of legal knowledge*, in *Theor. Inq. Law*, 2009.

GROPPi T., *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in DPCE, 2016.

GUARDINI R., *Lettere dal Lago di Como, La tecnica e l'uomo*, V ed., Morcelliana, Brescia, 2022.

GUTIÉRREZ F.P., *Evangelismo y catolicismo ante el creacionismo, la evolución y el cambio climático*, in *Cuadernos de Pensamiento Político*, 2018.

HILBORN R.C., *Sea gulls, butterflies, and grasshoppers: A brief history of the butterfly effect in nonlinear dynamics*, in *Am. J. Phys.*, 2004.

HITTINGER R., *The first grace: rediscovering the natural law in a post-Christian world*, ISI Books, Wilmington, 2003.

INTROINI F., PASQUALINI C., *La preoccupazione per il riscaldamento globale e la mobilitazione dei Fridays for future*, in ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, *La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2023*, Il Mulino, Bologna, 2023.

IRTI N., *Il diritto nell'età della tecnica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.

IRTI N., *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016.

JOHNSON E.A., *Creation and the Cross. The mercy of God for a planet in peril*, Orbis Books, Ossing, 2018.

KELEMEN R.D., VOGELD., *Trading places: the United States and European Union in international environmental politics*, in *Comp. Political Stud.*, 2010.

KIRCHHEIMER O., *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, Bari, 1982.

LARRERE C., *Quand l'écologie rencontre la religion*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 2020.

LUTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente: profili tedeschi ed italiani*, in *Politica del diritto*, 1989.

LYNCH M.J., STRETESKY P.B., *The meaning of green: contrasting criminological perspectives*, in WHITE R. (a cura di), *Environmental crime. A reader*, Portland, 2009.

MALAVASI P., *Ecologia integrale, educazione!*, in GIULIODORI C., MALAVASI P., *Ecologia integrale. Laudato si'. Ricerca, formazione, conversione*, Vita e Pensiero, Milano, 2016.

MARTINS A., *Laudato Si': integral ecology and preferential option for the poor*, in *J. Relig. Ethics.*, vol. 46, 2018.

MASCHIETTO E., *Le associazioni ambientaliste vincono in Francia sul cambiamento climatico. Riconosciuto il danno morale ma non il préjudice écologique*, in *Riv. Giur. Amb.*, Milano, 2021.

MASIERI C.M., *La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024.

MAY J.R., *The case for environmental human rights: recognition, implementation and outcomes*, in *Cardozo L. Rev.*, 2021.

MAZZOLA M.A., *I nuovi danni*, CEDAM, Padova, 2008.

MONTGOMERY W., *Juliana v. United States: the ninth circuit's opening salvo for a new era of climate litigation*, in *T. Environ. L. J.*, vol. 34, 2021.

MOORE J.W., *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre Corte, Verona, 2017.

NEUSNER J., SONN T., *Comparare le religioni attraverso il diritto: islam e ebraismo*, in *Daimon*, vol. 1, 2001.

NEVITT M., *Climate change and the specter of statelessness*, in *Geo. Int'l. Envil. L. Rev.*, 2023.

Notes, *The status of Climate Change. A global review*, in *Sabin Center for Climate Change, ONU Environment & Columbia Law School*, 2017.

OLIVETTI RASON N., *La dinamica costituzionale degli Stati Uniti d'America*, in *Il Politico*, vol. 50, No. 2, 1985.

PAPA FRANCESCO, *Laudato Si'*, Libreria Editrice Vaticana, 2015.

PATTI S., *La tutela civile dell'ambiente*, CEDAM, Padova, 1979.

PEMBERTON R.M., BLUMM M.C., *Emerging best practices in international atmospheric trust case law*, in *Utah L. Rev.*, 2022.

PERROW C., *Normal accidents, Living with high-risk technologies*, PUP, Princeton, 1999.

POZZO B., *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2021.

POZZO B., *Modelli notevoli e circolazione dei modelli giuridici in campo ambientale: tra imitazione e innovazione*, in *Studi in Onore di Antonio Gambaro. Un giurista di successo*, Giuffrè, Milano, 2017.

RAZZANO G., *La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla luce dell'enciclica Laudato si'*, in *Federalismi.it*, No. 11, 2017.

ROBINSON N.A., *The Charter of the Forest: evolving human rights in nature*, in *Pace Environ. L. Rev.*, 2014.

RUOZZI E., *La Lettera Enciclica Laudato Si': dal diritto dell'individuo ad un ambiente sano al dovere di protezione del bene comune*, in *OIDU*, 2016.

SARRAH J., *The Anthropocene in the time of Trump, financial markets, climate change risk, and vulnerability*, in *U. British Columbia L. Rev.*, vol. 51, 2018.

SERAFINELLI L., *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino, 2024.

SETZER J., HIGHAM C., *Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot*, Sabin Center for Climate Change Law (Columbia Law School), 2022.

SINDICO F., *The world is open to climate change litigation. Proceedings of the annual meeting*, in *Am. Soc'y. Int'l. L.*, 2020.

Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica, Instrumentum Laboris, 17 giugno 2019, in *sinodoamazonico.va*.

SKIPWORTH W., *July 3: earth experiences hottest day in record*, in *Forbes*, 2023.

SOUTH D., VANGALA S., HUNG K., *The Biden administration's approach to addressing climate change*, in *Fordham L. Rev.*, 2021.

Vaticano, Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Documento finale, 26 ottobre 2019, in *vatican.va*.

VOEGELIN E., *History of political ideas*, in *The collected works of E. Voegelin*, vol. 20, 1997.

WEBER M., *Economia e società*, trad. it. di P. ROSSI, et al., I-V, Comunità, Milano, 1981.

WHITE JR. L., *The historical roots of our ecologic crisis*, in *Science*, vol. 155, 1967.

WITOSZEK N., BRENNAN A., *Philosophical dialogues: Arne Naess and the progress of ecophilosophy*, Rowman & Littlefield, Lanham, 1999.

ZECCHIN F., *Sviluppo sostenibile delle catene di fornitura internazionale e diritti inviolabili*, in *Jus*, 2022.